

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 100/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1115 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Rocco Antonio CAFARELLI, Giorgio TESTORE e della società A.S.D. LIVORNO FERRARIS CALCIO 1926 avente ad oggetto la seguente condotta:

ROCCO ANTONIO CAFARELLI, all'epoca dei fatti Presidente pro tempore della Società A.S.D. Livorno Ferraris Calcio 1926, in violazione dell'art. 1, comma 1, in riferimento all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli artt. 94, comma 1, e 95, comma 6, delle N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Testore Giorgio, Direttore Sportivo della società A.S.D. Livorno Ferraris, di chiedere, tramite sms, al sig. Mezza Pierantonio, Dirigente dell'A.S.D. Santhia Calcio, il pagamento di una somma di denaro (€ 800) per consentire il trasferimento del Sig. Salto Andrea, calciatore tesserato per A.S.D. Livorno Ferraris Calcio 1926 per la Stagione Sportiva 2017/18, alla Società A.S.D. Santhia Calcio, trasferimento poi avvenuto come da Lista di trasferimento in data 1/12/2017 ed, inoltre, per aver successivamente ottenuto dal Sig. Salto Andrea il pagamento della predetta somma di denaro (€800) sempre al fine di consentirne il trasferimento alla Società A.S.D. Santhia Calcio;

GIORGIO TESTORE, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della società A.S.D. Livorno Ferraris Calcio 1926, in violazione dell'art. 1, comma 1, in riferimento all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli artt. 94, comma 1, e 95, comma 6, delle N.O.I.F., per aver richiesto, tramite sms, al Sig. Mezza Pierantonio, Dirigente della Società A.S.D. Santhia Calcio, il pagamento di una somma di denaro (€800) per consentire il trasferimento del Sig. Salto Andrea, calciatore tesserato per la società A.S.D. Livorno Ferraris Calcio 1926 per la Stagione Sportiva 2017/18, alla Società A.S.D. Santhia Calcio, trasferimento poi avvenuto come da Lista di trasferimento in data 1/12/2017;

A.S.D. LIVORNO FERRARIS CALCIO 1926, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Rocco Antonio CAFARELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S.D. LIVORNO FERRARIS CALCIO 1926 e Giorgio TESTORE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Rocco

Antonio CAFARELLI, di 3 mesi di inibizione per il Sig. Giorgio TESTORE e di € 800,00 (ottocento/00) di ammenda per la società A.S.D. LIVORNO FERRARIS CALCIO 1926;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 OTTOBRE 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina